REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. C.F., dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI VIA (….....), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. D.C.M., dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di …..... n. …..... depositata il ….....;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto regolarmente notificato, il Condominio di via (….....), citava, davanti al Giudice di pace di …....., O.F., chiedendo che gli venisse ordinato di rimuovere l'antenna satellitare dallo stesso installata sul terrazzo condominiale.

Nella contumacia del convenuto, l'adito Giudice di pace accoglieva la domanda.

Il Giudice rilevava che l' O. non aveva rispettato l'art. 7, del regolamento condominiale, che vieta ai condomini di porre in essere opere nelle zone comuni, come la collocazione di antenne satellitari, senza l'autorizzazione del condominio. D'altra parte, osservava il giudice del merito, con Delib. …....., l'assemblea condominiale aveva disposto il montaggio di un'antenna centralizzata proprio al fine di evitare autonome installazioni selvagge per tutelare il decoro estetico dello stabile. Il Giudice traeva infine argomento nel senso della fondatezza della domanda dalla mancata costituzione del convenuto, che condannava al pagamento delle spese processuali.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre O.F. sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, l'intimato Condominio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 21 Cost.. Premesso che la libertà di manifestazione del pensiero è libertà costituzionalmente tutelata, il ricorrente ricorda che più volte nella

giurisprudenza di legittimità si è affermato il diritto del soggetto alla libera installazione di impianti di ricezione o trasmissione video sulle parti comuni dell'edificio, che costituisce, appunto, estrinsecazione della indicata libertà e che non può subire limitazioni per effetto di delibere condominiali o di disposizioni di regolamenti condominiali.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 42 Cost.. Il ricorrente si richiama al principio, affermato da questa Corte, per cui nè l'assemblea dei condomini, nè il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità d'uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso.

In ogni caso, osserva il ricorrente, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere sussistente un divieto di installazione di antenne nel regolamento condominiale, che si limita, invece, a riprodurre prescrizioni e divieti contenuti nel codice civile. Nè l'Assemblea dell'..... avrebbe espresso la volontà di procedere alla istallazione di un'antenna centralizzata; in ogni caso, l'assemblea non avrebbe mai potuto vietare al singolo condomino l'installazione di un'autonoma antenna.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal resistente sul rilievo che la procura conferita dal ricorrente al proprio difensore difetterebbe del carattere di specialità.

Nella giurisprudenza di legittimità, è saldo il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui "il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma

materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce (Cass., n. 10539 del 2007; Cass., n. 9493 del 2007; Cass., n. 8227 del 2005.

Il ricorso è, peraltro, inammissibile per una ragione diversa da quella dedotta dal condominio resistente e che deve essere rilevata d'ufficio dal Collegio.

Invero, la sentenza impugnata è intervenuta in una controversia che è stata decisa dal giudice di pace per ragioni di materia e non secondo equità, sicchè l'impugnazione proponibile era l'appello e non già il ricorso per cassazione.

Costituisce principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui le sentenze del giudice di pace, in tutti i casi in cui le controversie superino il valore di due milioni di lire o la competenza gli sia attribuita per materia ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 3, nn. 1, 2 e 3, (qualunque ne sia il valore), devono essere impugnate mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 c.p.c., comma 1, e non con il ricorso per cassazione; e ciò anche quando il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere attribuitogli dall'art. 113 c.p.c., comma 2, ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa, dovendo a tal fine considerarsi non il contenuto della decisione ma la natura e l'oggetto della controversia. Pertanto l'impugnazione con ricorso per Cassazione delle sentenze emesse dal giudice di pace è consentita, per il combinato disposto dell'art. 113 c.p.c., comma 2, e art. 339 c.p.c., comma 3, unicamente ove trattisi di sentenze con le quali si sia decisa una controversia il cui valore non superi i L. due milioni, ora Euro 1.100,00 (Cass., n. 12854 del 2007; Cass., n. 2973 del 2006; Cass., n. 2862 del 2006; Cass., n. 899 del 2005; Cass., n. 11933 del 2002; Cass., n. 14527 del 2001).

Nella specie, con l'atto introduttivo del giudizio il Condominio ha chiesto la condanna del condomino, attuale ricorrente, alla rimozione dell'antenna satellitare installata sul terrazzo condominiale, assumendo che tale installazione era avvenuta senza l'autorizzazione del Condominio. La

domanda, quindi, rientrava nella competenza del giudice di pace non per ragioni di valore, ma per ragioni di materia, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, in base al quale il giudice di pace "è competente qualunque ne sia il valore: (...) 2) per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case".

Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che "l'assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l'istallare sui muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed antenne TV configura una modalità di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimità o meno di tale forma di utilizzazione, perchè contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perchè incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facoltà della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.", (Cass., n. 14527 del 2001).

Da quanto precede emerge in modo palese che la sentenza del Giudice di pace di ..... avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non già con ricorso per cassazione, che pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009